

presso lo studio dell'avv. [redacted]
che lo rappresenta e difende come da delega in atti,

APPELLATO

avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza,
apertura di credito bancario)

sulle conclusioni delle parti come da fogli depositati agli atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

presentava ricorso ex art. 702 bis c.p.c., al Tribunale di Pavia, per sentire condannare [redacted] alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse sul conto corrente n. 19628 e conto anticipi n. 280542, entrambi a sé intestati, deducendo la nullità delle clausole anatocistiche, di applicazione della commissione massimo scoperto e di spese non pattuite, ma applicate dalla banca.

La Banca si costituiva, chiedendo il rigetto delle domande, eccependo preliminarmente la prescrizione del diritto azionato e, nel merito, la sua infondatezza.

All'esito della C.T.U. contabile espletata in istruttoria, dopo la precisazione delle conclusioni, il Tribunale, con ordinanza pronunciata il 20/10/2014, accoglieva la domanda, condannando [redacted] al pagamento della somma di € 255.959,01, oltre interessi e spese, siccome liquidate.

Propone appello [redacted]; resiste [redacted]; la causa perviene ora in decisione, all'esito delle conclusioni, precisate dalle parti all'udienza del 20/12/2016.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello si articola in quattro distinti motivi, di seguito esaminati:

- 1) In rito: ammissibilità della procedura sommaria e declaratoria di nullità delle clausole

L'appellante contesta l'applicabilità nel primo grado del giudizio del procedimento di cui agli artt.702 bis ss. c.p.c., in quanto la complessità della causa e l'attività istruttoria dedotta dalle parti non sarebbe (stata) compatibile con il procedimento sommario di cognizione.

Va osservato che il processo sommario di cognizione, quale rito alternativo o "semplificato", rispetto a quello di cognizione piena, non implica che si giunga ad una decisione sommaria, ovvero non idonea a fungere da giudicato tra le parti, ma che l'assunzione del materiale probatorio venga acquisita attraverso un'istruttoria semplificata, tale da assicurare l'accelerazione dei tempi del giudizio, rimessa alla discrezionalità del Giudice (Cass. n. 3/2012), mentre sotto il profilo della cognizione, si ha sempre una cognizione piena delle domande e delle eccezioni.

Quindi, la eventuale complessità della materia del contendere non ha alcun rilievo al fine della scelta del rito (ordinario o sommario), avendone invece la sola articolazione delle istanze istruttorie: e, nel caso specifico, come peraltro accade in tutti i processi aventi ad oggetto l'applicazione di interessi anatocistici, la causa è stata istruita con produzioni documentali e con il solo espletamento di CTU contabile.

In sintesi, la scelta di adottare uno o l'altro dei riti alternativi non può essere oggetto di censura in appello, a meno che l'appellante non lamenti di aver visto, per tale scelta, ingiustamente limitate le proprie istanze istruttorie, circostanza che però non viene allegata da

Anche la critica, rivolta alla decisione impugnata, relativamente alla "*mancata dichiarazione di nullità nella parte dispositiva delle clausole contrattuali contestate*", appare del tutto inaccoglibile, dal momento che il requisito della nullità delle clausole, presupposto della condanna della banca, è ripetutamente ed esplicitamente espresso nella parte motiva della sentenza.

Sul punto, il motivo appare pertanto inammissibile, prima che infondato.

- 2) Nel merito: effetti della delibera C.I.C.R. 09.02.2000 - prescrizione e decadenza della domanda

Il motivo, in realtà, ne racchiude, non del tutto limpidamente, tre distinti:

- i) Applicazione delibera C.I.C.R. 09.02.2000

01

Secondo parte appellante, il primo Giudice avrebbe errato, disapplicando la portata dell'art. 7.3 della delibera C.I.C.R. 09.02.2000, che prevede l'ammissibilità di analogia periodicità, per la capitalizzazione degli interessi debitori e creditori, qualora pattuita espressamente tra banca e cliente.

La sentenza motiva l'esclusione, sul presupposto che *“non solo non ha fornito prova della mancata negoziazione con il cliente, in ordine alla reciproca capitalizzazione d interessi attivi e passivi, ma nemmeno risulta provata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera CICR, né la comunicazione al correntista”*.

La motivazione appare corretta, nonché coerente con la giurisprudenza maggioritaria, anche di questa Corte d'Appello, secondo cui l'adeguamento alla delibera C.I.C.R. 09.02.2000 deve avvenire mediante approvazione scritta della clausola anatocistica, ai sensi di quanto previsto da menzionato art. 7.3: tale prova non risulta fornita dalla parte che ne era onerata, all'evidenza la banca.

Nemmeno risulta fornita prova scritta, da parte dell'appellante, di quanto previsto dal dettato normativo di cui all'art.7.2 della medesima delibera, in quanto non è dimostrata né la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale di detta delibera, della relativa comunicazione al correntista; pertanto, appare corretta la decisione del primo Giudice, laddove ha dichiarato illegittima l'applicazione della clausola anatocistica, anche successivamente all'entrata in vigore della nota delibera CICR.

La produzione, in questo giudizio di Appello, da parte della Banca, di copia della Gazzetta Ufficiale, in ogni caso, a prescindere dalla sua ammissibilità, alla luce del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., non assolverebbe agli obblighi imposti dalla citata disposizione normativa, in assenza di prova dell'avvenuta comunicazione al correntista.

ii) Decadenza ad impugnare le risultanze degli estratti conto

Parte appellante censura che la sentenza abbia esaminato le doglianze della cliente, nonostante questa fosse incorsa in decadenza dall'impugnazione delle risultanze dell'estratto conto, per decorrenza dei termini di cui all'art. 1832 c.c.

L'argomento non è convincente, dal momento che l'operatività sanante dell'art. 1832 c.c., riguarda gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà fattuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate, ma non im-

pedisce la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti.

Nella specie, la contestazione relativa all'illegittima applicazione degli interessi anatocistici, costituisce una doglianza relativa alla validità delle condizioni contrattuali applicate dall'Istituto bancario, idonea ad alterare, nonostante l'apparente correttezza contabile delle annotazioni eseguite sul conto, il risultato finale.

Si tratta di un principio ormai acquisito in giurisprudenza, che questa Corte intende seguire.

iii) Prescrizione della ripetizione degli interessi anatocistici

Secondo l'appellante, il termine decennale dell'azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., interrotto dall'azione giudiziale, decorreva dal momento in cui la Banca ha effettuato, ad ogni chiusura trimestrale, i contestati addebiti per interessi e commissioni, *“dovendosi ribadire la natura di pagamento da attribuire all'operazione di addebito dell'ammontare degli interessi”*.

Sul punto, si osserva come sia intervenuta la sentenza n. 24418/2010, della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale, dirimendo il precedente contrasto giurisprudenziale, ha stabilito che la prescrizione decorra dalla chiusura del conto corrente, ove i versamenti effettuati dal correntista abbiano natura ripristinatoria della provvista.

Con la sentenza predetta, pertanto, le Sezioni Unite hanno definitivamente affermato che il termine di prescrizione decennale per il reclamo delle somme trattenute dalla banca indebitamente, a titolo di interessi, su un'apertura di credito in conto corrente, decorre dalla chiusura definitiva del rapporto, trattandosi di un contratto unitario che dà luogo ad un unico rapporto giuridico, anche se articolato in una pluralità di atti esecutivi, sicché è solo con la chiusura del conto che si stabiliscono definitivamente i crediti e debiti delle parti tra loro.

In particolare, con riferimento all'annotazione in conto di una posta a titolo di interessi anatocistici, si deve affermare, in uniformità con l'orientamento delle SS.UU., che tale fatto non comporta un pagamento – suscettibile di autonomo decorso prescrizione – bensì un incremento del debito del correntista o una riduzione del cre-



dito di cui egli ancora dispone; non vi è, cioè, alcuna attività solutoria del correntista qualificabile come pagamento.

Anche il secondo motivo va quindi disatteso.

3) Ripartizione dell'onere probatorio nella ripetizione di indebito

Secondo l'appellante, la sentenza di primo grado sarebbe incorsa in ulteriore errore, laddove non avrebbe riconosciuto che, in materia di ripetizione di indebito bancario, *“l'onere di provare l'effettuazione di rimesse solutorie grava sul correntista attore”*.

Anche su tale questione, si è autorevolmente espressa la Corte di Cassazione (sentenza del 26 febbraio 2014, n.4518), con motivazione del tutto convincente, che questa Corte, in linea con plurimi suoi stessi precedenti, ritiene di adottare e fare propria: *“L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati, con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del solvens con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'accipiens ... Deve osservarsi, al riguardo, che i versamenti eseguiti su conto corrente, in corso di rapporto hanno normalmente funzione ripristinatoria della provvista e non determinano uno spostamento patrimoniale dal solvens all'accipiens. Tale funzione corrisponde allo schema causale tipico del contratto.*

Una diversa finalizzazione dei singoli versamenti (o di alcuni di essi) deve essere in concreto provata da parte di chi intende far decorrere la prescrizione dalle singole annotazioni delle poste relative agli interessi passivi anatocistici”.



Cioè, dalla Banca.

Nella specie, trattandosi di conto corrente con apertura di credito (circostanza mai contestata da ed accertata nell'espletata CTU) era quindi onere dell'eccepiente Banca provare e specificare quali, tra i versamenti effettuati dal correntista, potessero avere natura solutoria, ma tale diversa destinazione dei versamenti non è mai stata né dedotta, né provata.

Ne deriva, anche in questo ambito, la correttezza della decisione del primo Giudice, che ha ritenuto indimostrata la sussistenza di rimesse aventi mera natura solutoria, con conseguente rigetto del motivo

4) Risultanze della C.T.U. e motivazione della sentenza

L'appellante lamenta che il Giudice abbia adottato le conclusioni della C.T.U. contabile, in particolare quelle prospettate sub 2bis per il conto corrente e 4bis per il conto anticipi, senza, a suo parere, dar conto dei motivi di tale scelta.

Si premette che la condanna cui è giunto il Giudice di Primo Grado, sulla scorta delle conclusioni del C.T.U., deriva dalla mera depurazione del conto dalle voci di addebito degli interessi ultralegali – ridotti, quindi, ex art. 117 TUB – oltre CMS e spese, mai concordati con la cliente, da applicarsi tanto sul conto corrente, quanto sul conto anticipi. Quest'ultimo, infatti, come osservato dal CTU (pag. 66), girocontava trimestralmente gli interessi maturati sul conto ordinario, dove venivano capitalizzati il trimestre successivo.

Appare, quindi, non fondata la censura di parte appellante, in merito alla decisione adottata dal Tribunale, nella scelta delle opzioni indicate dal CTU nelle conclusioni della proprio elaborato peritale.

Infatti, i punti a), b), c) di cui a pagg. 19 e 20 dell'atto di appello – che corrispondono ad altrettante osservazioni del CTP della Banca – riguardano l'individuazione delle rimesse di natura solutoria, che, come esaminato sopra nell'analisi dei motivi 2 e 3, non sono mai state dimostrate e, quindi, correttamente disattese nella ricostruzione contabile dei rapporti dare/avere tra le parti.

Quanto al punto d) di cui a pag. 20 dell'atto di appello, il motivo di censura appare infondato, atteso che il CTU ha individuato, rispondendo al quesito sottopostogli, le



diverse ipotesi, specificando, per ognuna: (a) l'importo addebitato in eccedenza per interessi, (b) il saldo finale, epurato da CMS e spese.

Appare, quindi, conforme alle risultanze desunte dalla motivata ed esauriente relazione di C.T.U., la decisione del Giudice di Prime Cure, il quale, alle somme ivi individuate (€ 123.061,80, per il conto corrente ordinario n. 19628, oltre € 103.427,36, per il conto anticipi n. 280542), ha aggiunto l'importo di € 29.469,85, di cui a pag. 65 della relazione peritale, disattendendo l'eccezione di prescrizione sollevata, poiché – come visto – non provata la natura solutoria delle rimesse relative.

Ne risulta che, anche sotto questo profilo, le censure rivolte dall'appellante alla sentenza impugnata, non possono trovare accoglimento.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, tenuto conto del valore, della natura della causa e delle questioni trattate, come in dispositivo.

P.Q.M.


La Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda o eccezione disattesa,

- Rigetta l'appello;
- Condanna _____, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere le spese del grado a favore di _____ S.p.A., spese che liquida in € 9.900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario delle spese generali, CNPA e Iva;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto del comma 1-*quater*, dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, T.U. sulle spese di giustizia, a carico di parte appellante.

Così deciso in Milano, 15 marzo 2017

Il Giudice Estensore

Avv. Alessandro Martini



Il Presidente

Dott. Amedeo Santosposso



CORTE D'APPELLO DI MILANO
Depositato in Cancelleria

Oggi, - 4 MAG 2017

IL FUNZIONARIO CANCELLIERE
Maia Concetta SERIO